

Egr.
Signor Sindaco
del Comune di Sesto San Giovanni
Settore Territorio, Lavori Pubblici
Autorità procedente per la V.A.S.
Arch. Paolo Guido Riganti
Piazza della Resistenza, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)
P.E.C.: comune.sestosg@legalmail.it

Milano Serravalle Milano Tangenziali
Uscita

MSN01117924
Prot: 19/26857 - 17/12/2019


DLEG/SLEG/MLC/UPAT/FL/DPM

A51 AUTOSTRADA TANGENZIALE EST ALLA CITTA' DI MILANO
A52 AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD ALLA CITTA' DI MILANO
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al Piano del
Government del Territorio (P.G.T.) del comune di Sesto San Giovanni, convocazione
conferenza in merito alla discussione del "Documento di Scoping".

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Montagna, in qualità di Direttore Legale della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con sede in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato, 4/A,

Premesso che:

- la Scrivente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 07.11.2007 e approvata con D.L. 08.04.2008 n. 59 convertito nella legge 06.06.2008 n. 101, la quale disciplina la costruzione e l'esercizio di alcune tratte autostradali, tra cui la A51 Autostrada Tangenziale Est alla città di Milano e la A52 Autostrada Tangenziale Nord alla città di Milano;
- con nota del 20.01.2017 (ns. rif. prot. n. 17/1506 – Allegato A) la Scrivente ha inoltrato le proprie indicazioni in merito alle fasce di rispetto autostradali.

Preso atto

dell'avvio del procedimento per la redazione della Variante generale Piano del Governo del Territorio vigente di codesto Comune,

con la presente si inoltrano




Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
T +39 02 575941 F +39 02 57594334
serravalle@pec.serravalle.it
www.serravalle.it
P.IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N.0124108/2019 del 17/12/2019

i seguenti suggerimenti, sempre relativi alle fasce di rispetto stradale, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.:

1) in merito agli interventi da realizzarsi all'interno delle "Fasce di rispetto stradale" si richiamano:

* le definizioni e le disposizioni generali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16 dicembre 1992, n. 495 e relativi aggiornamenti, in merito alle distanze dal confine stradale all'interno ed all'esterno della perimetrazione del centro abitato;

* la definizione di "confine stradale" è individuata al comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

2) in tema di fascia di rispetto stradale, è indispensabile sottolineare, come riportato dal Consiglio di Stato sez. V in data 25/09/1995 n. 1346, che all'interno della stessa vige un vincolo di inedificabilità assoluta.

In tale contesto, le opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo all'interno della fascia di rispetto autostradale rientrano nelle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 lett. D), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto passibili di sanatoria alcuna;

3) nelle fasce di rispetto all'interno del centro abitato sono ammessi solo interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria (senza aumento della volumetria esistente), consolidamento statico e risanamento igienico (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5716 e 25 settembre 2002 n. 4927).

Il divieto di edificazione in fascia di rispetto deve essere inteso anche allo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone ed appare correlato – in ogni caso – (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008 n. 4791 e Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2010, n. 22422) alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per:

- l'esecuzione dei lavori,
- l'impianto dei cantieri,
- il deposito di materiali per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni;

4) riguardo ad eventuali recinzioni da realizzare all'interno delle fasce di rispetto autostradale, le stesse dovranno essere eseguite con un cordolo in c.a. al piede per un'altezza massima di cm. 30 su cui verrà collocata una rete metallica sostenuta da elementi verticali;

5) la posa di sotto-servizi e sovra-attraversamenti all'interno delle fasce di rispetto autostradale è concessa unicamente nel caso sia comprovata l'inattuabilità di soluzioni tecniche alternative e comunque previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del Nuovo Codice della Strada (art. 25-28) e del relativo Regolamento (art. 65-67) e previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

milano
sette
valli
emilia
motog
genzi

6) la realizzazione di parcheggi scoperti, piste ciclabili e pedonali, spazi verdi e quant'altro all'interno delle fasce di rispetto autostradali è, in ogni caso, subordinata alla autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7) opportunità di riportare nelle norme del piano quanto previsto ai sensi del DPR 142/2004, che, per quanto attiene alle mitigazioni acustiche che si dovessero rendere necessarie a protezione delle sorgenti derivanti dall'infrastruttura in gestione alla Scrivente, tali opere saranno a carico del titolare delle nuove iniziative immobiliari previste dal Piano.

Si ricorda altresì che la materia urbanistica risulta interamente in capo agli Enti Locali, come pure la conseguente individuazione dell'ampiezza della fascia di rispetto stradale, di cui il Nuovo Codice della Strada **indica le misure minime inderogabili**.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il vincolo derivante dalle fasce di rispetto stradale è di natura urbanistica, l'Amministrazione Comunale non può rilasciare alcuna autorizzazione a costruire, relativamente ad interventi all'interno delle fasce medesime - siano essi in sopra suolo e/o in sotto suolo - in mancanza del parere della Scrivente e/o del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla Scrivente, in qualità di Concessionaria Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta il compito di vigilare affinché le prescrizioni sopracitate vengano rispettate. Qualora la Scrivente constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto stradale, senza che abbia provveduto a rilasciare il relativo benestare, la Scrivente provvederà a dare comunicazione al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa comunicazione al Comune per gli interventi di propria competenza.

Per ragioni di sicurezza e di fluidità della circolazione ed in considerazione di pianificati/programmati interventi di ampliamento dell'autostrada e opere connesse, la Scrivente si riserva di esprimere, caso per caso, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura degli interventi che si intendono realizzare a margine delle infrastrutture autostradali.

Per ogni eventuale esigenza e/o chiarimento, è possibile rivolgersi all'Ufficio Patrimonio della Società (tel. 02/57594283 Agron. Federico Lucarelli - tel. 02/57594272 Arch. Daniele Pio Marcone).

Distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Il Direttore Legale

Avv. Giovanni Montagna

All. c.s.